



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 30 MARZO 2011

- 1) **Ricorso D'AMBROSIO Pierino** La C.G.F. **RINVIA** su istanza di parte. Fissa l'udienza al 4.5.2011, ore 13.30.
avverso la regolarità dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto tenutasi presso l'Hotel Russott di Mestre – Venezia in data 16.10.2010.
- 2) **Ricorso S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE – TORRES C.F. – F.C.F. COMO 2000 – A.S.D. FIAMMAMONZA 1970** **ACCOLTO** e, per l'effetto, dispone la rinnovazione dell'Assemblea limitatamente alla votazione della mozione sulla relazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le Stagioni Sportive 2008/2009-2009/2010 richiesta dalla ricorrenti.
avverso la validità dell'Assemblea Ordinaria Biennale della Divisione Calcio Femminile, tenutasi presso l'Hotel Beverly Hills – Roma in data 31.1.2011.
- 3) **Ricorso TERNANA CALCIO S.p.A.** **RESPINTO**
avverso la sanzioni:
 - inibizione per mesi 2 al sig. Deodati Angelo, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della società Ternana Calcio S.p.A.;
 - penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante,inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 85, lett. C, paragrafo V, NOIF e 4, comma 2 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, NOIF. – nota n. 4264/450pf10-11/SP/blp del 3.1.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.1.2011).

4) Ricorso AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Legale Rappresentante, dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 di cui al C.U. n. 117/A del 25.5.2010 – nota n. 3348/274pf10-11/SP/gb del 30.11.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)

5) Ricorso AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Tesoro Antonio;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, degli artt. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) di cui al C.U. 117/A del 25.5.2010 - nota n. 3596/367pf10-11/SP/blp del 9.12.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)

6) Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al Sig. Roberto Benigni;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel Campionato di appartenenza in corso di svolgimento, alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, degli artt. 85, lett. B) paragrafo VII), NOIF e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2, NOIF - nota n. 4227/455pf10-11/SP/blp del 3.1.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.2.2011)

7) Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919

RESPINTO

S.p.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 al Sig. Rispoli Francesco;
- ammenda di €10.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt.1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6), Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - , di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 – nota n. 3333/111pf-10-11/SP/mg del 30.11.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)

8) Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

S.p.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 7 al Sig. Rispoli Francesco Amministratore Unico e Legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;
- inibizione di mesi 3 al Sig. Emilio Romaniello, Presidente del Collegio sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di €3.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, dell'art. 85, lett C), paragrafo IV, NOIF. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F.– nota n. N°. 5752/776pf10-11/SP/blp del 22.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

9) Ricorso calc. PACILLI Mario

La C.G.F. afferma la propria giurisdizione, **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 e ammenda di €1.500,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 33, comma 2, NOIF. – nota n. 3819/487pf09-10/AM/blp del 16.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)

10) Istanza di riabilitazione avanzata dal calc. D'ALBERTI Alberto nato il 4.3.1966

INAMMISSIBILE

11) Istanza di riabilitazione avanzata dal calc.

ACCOLTA

FRAZZITTA Ivan matricola n. 3.271.314

12) Istanza di riabilitazione avanzata dal calc. INAMMISSIBILE
VARCHI Roberto matricola n. 1.468.350